

I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI:
UNA QUESTIONE DI GRANDE ATTUALITA'

*A proposito di una recente pubblicazione su
«Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato
ed esigenze di carattere confessionale»*

Tra i beni temporali della Chiesa assumono particolare rilievo quelli di interesse storico ed artistico (edifici, opere d'arte, suppellettili, archivi, biblioteche, collezioni e musei) che vanno sotto il nome di «beni culturali» ecclesiastici. Essi sono testimonianza viva della fede generosa di diverse generazioni cristiane, hanno notevole rilevanza pastorale e costituiscono un «patrimonio» di indiscusso valore culturale anche per la società civile. Il loro essere tutelati, valorizzati e messi nella condizione di essere godibili, anche se comporta un impegno talvolta oneroso, risponde ai fini propri sia dell'attività ecclesiale sia della promozione culturale della società e richiede, perciò, uno spirito di leale ed efficace collaborazione tra gli enti ecclesiastici e quelli civili, pubblici e privati, che operano in questo campo (cf Diocesi di Milano, Sinodo 47^a, Milano 1995, p. 347).

A cura del Prof. Giorgio Feliciani, direttore del CESEN (Centro studi sugli enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fine di lucro) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato pubblicato presso la Società Editrice il Mulino un interessante volume intitolato *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale* (Bologna 1995, pp. 297).

I contributi raccolti in questo volume sono frutto di un progetto nazionale di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e promosso dalle Università di Firenze, Milano (Cattolica), Perugia e Torino. Tale progetto, coordinato dal Prof. G. Barberini dell'Università di Perugia, è stato diretto da un comitato scientifico composto dai Proff. G. Barberini (Perugia), G. Feliciani (Milano/Cattolica), S. Ferrari (Torino), F. Margiotta

Broglia (Firenze). I risultati della ricerca sono stati presentati e discussi in un convegno nazionale, organizzato dai predetti atenei e dal CESEN di Milano. In questo volume tali risultati, rivisti alla luce del dibattito congressuale, vengono ora pubblicati. Il Convegno, svoltosi dal 23 al 26 giugno 1993 presso il Ministero per i beni culturali e ambientali (Complesso monumentale del San Michele, Roma) con il patrocinio di questo dicastero e di quello dell'Università e della ricerca scientifica, è stato aperto con un indirizzo di saluto dell'allora Ministro Ronchey e del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Card. Ruini, e ha visto una larghissima partecipazione di studiosi e di operatori.

Il volume si apre con una introduzione del Prof. Francesco Margiotta Broglia tesa a delineare il «Significato della ricerca» di cui questo testo è frutto: tale ricerca ha voluto offrire «una organica e, per quanto possibile, completa rassegna dei problemi che pone, in una società pluralista, la necessità di confrontare la legislazione dello Stato in materia di patrimonio culturale di interesse religioso con le esigenze culturali/culturali rappresentate dalle confessioni religiose operanti sul territorio» (p. 15). In questa introduzione viene tratteggiata anche una storia sintetica del tema dei «beni culturali» a partire dal testo concordatario del 1929 fino alla revisione del 1984 e fino all'approvazione di leggi specifiche (nel 1984, 1988, 1989).

I contributi, quindi, vengono raccolti in tre parti. «Principi costituzionali e sistema pattizio», «Competenze regionali e azione dell'Episcopato» e «Contesto internazionale e comunitario». Segue una parte dedicata ad alcune «Esperienze a confronto».

1. La prima parte inizia con il contributo di Fabio Merusi «Beni culturali, esigenze religiose e art. 9 della Costituzione» che indaga il principio guida dell'art. 9 della Costituzione circa la tutela del «patrimonio storico e artistico della Nazione», problematizzando e interpretando termini quali «Patrimonio storico-artistico» e «Bene culturale». Si introduce qui il concetto di «disciplina orizzontale»: l'art. 9 pensa una tutela del patrimonio storico-artistico «senza riferimento all'appartenenza dei beni e alle implicazioni del regime di appartenenza dei beni» stessi.

Il secondo contributo è di Giorgio Pastori e si sofferma su «L'art. 12 dell'accordo del 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano».

Sotto il profilo procedurale il tema viene ripreso da Francesco Finocchiaro in un contributo intitolato: «Le norme sui beni culturali di interesse religioso e il sistema delle fonti».

Circa la valorizzazione (non solo la tutela) del «patrimonio culturale» si muove il contributo «tutela e valorizzazione dei beni

culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa Cattolica» del Prof. Carlo Cardia.

Quindi due interessanti testi di Dario Tedeschi e Gianni Long affrontano i problemi della «tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale» rispettivamente nell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane e nelle intese con le altre confessioni diverse dalla cattolica.

2. La seconda parte scende nella declinazione più procedurale del problema affrontando il punto di incontro tra «competenze regionali e azione dell'Episcopato».

Due articoli affrontano il tema dei «beni culturali di interesse religioso» da due diverse prospettive: Giovanni Tarantini dal punto di vista della «normativa regionale», Giorgio Feliciani dal punto di vista della «normativa della Conferenza Episcopale Italiana».

3. Se la seconda parte affronta la declinazione locale (regionale) del problema della tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, la terza allarga lo sguardo al piano internazionale.

Francesco Francioni offre un contributo intitolato «Patrimonio culturale, sovranità degli stati e conflitti armati». Si descrive la possibilità per uno stato di iscrivere un bene culturale al Patrimonio Mondiale, in modo che sia protetto dalla convenzione di Parigi del 1972, e il conseguente impegno che lo stato stesso si assume in rapporto alla tutela di quel bene. Si affronta il difficile tema della protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra e si accenna all'auspicabile allargamento dei poteri del Consiglio di Sicurezza perchè possa intervenire con incisività in difesa di tale patrimonio.

Più limitatamente alla situazione europea il contributo di Giovanni Barberini, «Patrimonio culturale, direttive comunitarie e normativa dei Paesi dell'Unione Europea» evidenzia anzitutto la rilevanza del patrimonio culturale cristiano in Europa, poi i problemi connessi alla restituzione o redistribuzione di tale patrimonio tra gli Stati, infine analizza alcuni nodi della legislazione degli Stati membri della CEE riguardanti il patrimonio storico-artistico.

4. «Esperienze a confronto» illuminano problemi più particolari e concreti.

Due testi delineano le possibili «Linee programmatiche» per gli organi – rispettivamente – dello Stato e della Chiesa cattolica (Franco Borsi e Giancarlo Santi).

Poi una grande sezione è occupata da vari contributi che si occupano dei «Problemi di applicazione della normativa vigente». Tre nuclei catalizzano gli interventi. «Beni storico-artistici» (Antonio

Paolucci e Crispino Valenziano), «Beni archivistici» (Maura Piccialuti e Emanuele Boaga) e «Beni librari» (Salvatore Bordonali, Francesco Sicilia e Pier Francesco Fumagalli).

S.E. Francesco Marchisano, Presidente della Pontificia Commissione per i beni culturali, infine, offre una indagine circa l'«Azione della Commissione per i Beni culturali della Chiesa»: il testo propone una sintesi commentata delle risposte ottenute a una serie di domande rivolte alle Conferenze Episcopali delle Nazioni del mondo.

5. La conclusione, «Bilancio di una ricerca», è affidata a S.E. Attilio Nicora, Vescovo di Verona e incaricato della Conferenza Episcopale Italiana per l'attuazione del Concordato.

6. Ci permettiamo una parola più diffusa su alcuni contributi significativi dal punto di vista della Chiesa cattolica.

6.1. Il testo del Prof. Giorgio Pastori su «L'art. 12 dell'accordo del 18 Febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano» è importante perchè affronta le critiche che tale articolo ha suscitato nell'ambiente civile-parlamentare, critiche che tuttora rendono ostico il cammino di collaborazione tra Stato e Chiesa auspicato dall'articolo stesso.

Si è definita spesso la formulazione dell'art. 12 come «problematica». Da alcuni è addirittura reputata incompatibile con l'art. 9 della Costituzione: l'art. 12 del «nuovo» Concordato afferma che «la S. Sede e la Repubblica italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico», mentre l'art. 9 della Costituzione afferma che «la [sola] Repubblica... tutela... il patrimonio storico ed artistico della Nazione». In realtà o si critica la possibilità stessa del Concordato tra S. Sede e Repubblica italiana o si ammette che l'art. 12 è in perfetta coerenza con l'intento del Concordato. Infatti tale articolo concordatario non pensa che per i beni culturali che sono anche di interesse religioso si debba concordare una normativa specifica (in tal modo vi sarebbe una gestione «mista» di tali beni), ma che le due parti concordino disposizioni «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso» (art. 12). Così il soggetto legislativo circa la tutela del patrimonio culturale resta lo Stato; la Chiesa chiede che si armonizzino le leggi alle esigenze sue proprie (difendendo la libertà religiosa) e auspica inoltre di poter collaborare a tale tutela. La Chiesa chiede, in sintesi, una normativa solo integrativo-applicativa «concordata»; d'altronde il principio di collaborazione tra Stato e Chiesa è già espresso nell'art. 1 dell'Accordo del 1984

e costituisce l'anima profonda e il principio ermeneutico fondamentale di tutta la riforma concordataria.

L'art. 12, in questo senso, può rappresentare, addirittura, un prolungamento dell'art. 9 della Costituzione. Infatti auspica un intervento normativo che non solo salvaguardi il patrimonio artistico, ma che anche ne curi «la valorizzazione e il godimento».

Ultimamente l'art. 12 vuole evitare due estremi: (a) creare una normativa specifica per beni culturali «di interesse religioso» (*lex mixta*); (b) lasciare senza indicazioni normative la tutela di tali beni (che resterebbe da gestirsi tra le singole strutture amministrative e gli enti ecclesiastici proprietari del bene).

Circa le linee perseguibili per superare l'*impasse* odierno si auspica anzitutto una chiarificazione su cosa significhi «salvaguardare», «valorizzare» e «permettere il godimento» di un bene e si propone un lavoro serio di conoscenza del patrimonio storico-artistico sul territorio.

A livello di intesa tra le parti si prospetta utile, in prima battuta, definire una normativa a livello sostanziale-generale: questo chiede di considerare i diversi momenti o tipi di intervento che concorrano, in maniera articolata, al compito complessivo della salvaguardia-valorizzazione-godimento dei beni; chiede cioè di porre attenzione ai momenti funzionali di tale intervento e di vigilare che vengano rispettate, con le esigenze di culto, anche le più generali esigenze di carattere religioso inerenti ai beni stessi. «In relazione alla diversità dei vari tipi di intervento possono essere diverse infatti le regole sulla base delle quali realizzare la prevista collaborazione e armonizzazione» (p. 35). Si tratta qui di delineare puntualmente gli impegni che le due Parti si assumono, nell'ambito delle rispettive competenze e con riguardo ai distinti interessi che portano.

È difficile pensare che il contenuto di tali disposizioni possa essere solo di ordine sostanziale. È necessaria una declinazione organizzativo-procedurale che ponga attenzione ai diversi «luoghi» della collaborazione. Questo per indicare a che livelli i diversi tipi di intervento debbano essere discussi e posti in atto: livello nazionale, livello regionale, livello locale.

Questa declinazione procedurale può essere un valido strumento di collaborazione solo se prima sono stati fissati i principi generali (ordine sostanziale), altrimenti si scadrebbe in faticosi negoziati tesi solo a curare gelosamente i propri interessi.

Resta comunque punto saldo che in quest'opera di collaborazione non deve succedere che una delle Parti in causa possa e debba interferire nella cura degli interessi di cui è portatrice l'altra Parte: l'art. 12 puntualmente sottolinea come tale collaborazione avviene «nel rispettivo ordine».

«La collaborazione presuppone sempre la distinzione dei ruoli: per questo, forme di concentrazione e semplificazione procedurale come quelle desunte dalla legge generale n. 241/1990 (conferenze di programma – conferenze di servizi – accordi amministrativi) possono servire, ma non possono essere trasferite *sic et simpliciter* per definire i rapporti fra le due Parti: possono essere utilizzate invece con l'avvertenza che ciascuna delle Parti interviene per la cura e nei limiti del distinto interesse di cui è portatrice.

Le disposizioni da concordare ai sensi dell'art. 12 possono aver dunque un contenuto equilibrato fra aspetti sostanziali e aspetti procedurali, un contenuto che punti sulla specificità dei problemi da affrontare e dei meccanismi procedurali da porre in essere, nella stretta interdipendenza degli uni rispetto agli altri. Il che dovrebbe contribuire a far proseguire più agevolmente un ritrovato impegno per l'attuazione dell'art. 12» (p. 40).

6.2. Anche il contributo del Prof. Carlo Cardia, «Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa cattolica», offre preziosi chiarimenti e indicazioni.

Due punti certi sono da fissare circa l'interpretazione dell'art. 12 dell'accordo 18-2-1984: (a) quella disposizione non obbliga nessuna contrattazione legislativa tra Stato e Chiesa; allo stesso tempo però, (b) l'articolo chiede che la Chiesa si rapporti con lo Stato non solo con la normale partecipazione democratica nei procedimenti ordinari per la tutela del patrimonio storico-artistico.

L'articolo, segnala anzitutto la «facoltatività» degli accordi previsti dall'art. 12. Nel dibattito per arrivare al testo di revisione del Concordato (negli anni dal 1976 al 1979) si ripresentò più volte l'istanza di trattare la materia dei beni culturali con una specifica normativa concordataria; ma il testo finale (diversamente da quanto stabilito circa l'insegnamento religioso, gli enti e i beni ecclesiastici e il riconoscimento dei titoli accademici) consegna solo un invito, comunque perentorio, a formulare le disposizioni utili alla collaborazione.

Ai fini dell'adempimento del Concordato, quindi, la firma di un'intesa specifica non è obbligante. Tuttavia è chiesto esplicitamente dall'art. 12 che la Chiesa cattolica, in ordine alla tutela dei beni artistici che a lei fanno riferimento, non si rapporti con lo Stato solo attraverso i normali canali della partecipazione democratica nei procedimenti ordinari di intervento sul patrimonio storico-artistico della Nazione; la Chiesa deve essere, proprio nell'ottica della collaborazione, un soggetto interlocutore primario: non solo nel rapporto tra amministrazioni locali ed enti ecclesiastici circa l'intervento su singoli beni, ma nel più ampio progettare la cura per il patrimonio culturale italiano.

La collaborazione è altamente desiderabile per entrambe le Parti: questa permette di andare oltre ciò che sia lo Stato sia il Codice di Diritto Canonico potrebbero ottenere singolarmente. Lo Stato, infatti, deve sempre confrontarsi con gli enti ecclesiastici proprietari dei beni; la Chiesa, da parte sua, deve sottostare alle leggi statali circa la tutela del patrimonio storico-artistico: la collaborazione semplificherebbe e renderebbe più efficiente l'intervento stesso sui beni.

Gli accordi, quindi, «sono facoltativi non in quanto lasciati alla mera volontà, o peggio, all'arbitrio, delle parti, o di una di esse, ma perché *non vincolati da una riserva di legge* concordataria, come pure è previsto per altre materie. Se ciò è vero, vuol dire che il vero oggetto e il contenuto più autentico delle eventuali intese consistono nel *poter fare ciò che n'è la legge italiana, ne le norme canoniche, possono fare*, e quindi nel disciplinare ciò che per sua natura non può essere disciplinato e regolamentato con pienezza di effetti dall'ordinamento civile a da quello canonico. In altri termini, queste intese non possono sostituirsi alla legge italiana, perché ciò è espressamente escluso dall'articolo 12 del Concordato, né possono integrare mere *norme di attuazione* della legge italiana, sia perché si darebbe alla parte ecclesiastica un «potere di interdizione» non previsto dall'articolo 12, sia perché la legge italiana non abbisogna di pattuizioni per essere adeguatamente attuata. Esse possono, invece, raggiungere obiettivi e finalità che, da soli, né l'ordinamento dello Stato, né l'ordinamento della Chiesa sono in grado di conseguire autonomamente. In questo senso, le intese sono facoltative ma, se elaborate e stipulate, possono assumere una importanza e un significato di gran lunga superiore di quello proprio di altri accordi sub-concordatari» (p. 65).

La collaborazione è auspicabile inoltre «in forma stabile», cioè con una intesa che porti lo Stato a confrontarsi, non tanto con i singoli enti ecclesiastici a cui i beni fanno riferimento, ma con un ente unico, un ente centrale della Chiesa (un organo preposto a questo fine dalla CEI).

Resta comunque vero che una collaborazione a livello locale è necessaria.

6.3. Un altro contributo degno di nota è quello del Prof. Giorgio Feliciani che affronta una storia della «Normativa CEI» circa i beni culturali di interesse religioso.

Si analizza, *in primis*, il codice pio-benedettino e le disposizioni del Diritto Particolare Pontificio: si osserva che il codice del 1917 riservava poco interesse al patrimonio storico-artistico, se non a quei beni temporali «preziosi» *artis vel historiae causa*.

Quindi si commentano le norme dell'Episcopato italiano del

1974 e il riconoscimento delle competenze delle regioni civili: ci si accorse che il dialogo con lo Stato centrale non bastava più, data la continua crescita d'importanza e di potere delle Regioni.

Particolare rilevanza ha l'analisi delle disposizioni della CEI circa gli adattamenti degli edifici sacri richiesti dalla riforma liturgica. Poi si osserva il dato della costituzione di commissioni dei singoli enti ecclesiastici, di commissioni diocesane e, in caso di difficoltà di reperimento di persone idonee, di commissioni interdiocesane.

La lettura del Codice postconciliare (del 1983) permette di rintracciare la prima definizione di «patrimonio storico-artistico di interesse religioso», come l'insieme di quei «beni culturali che testimoniano una cultura ispirata alla fede»; nel Codice però non si chiarisce ancora l'ambito specifico di competenza della Chiesa circa la tutela di tale patrimonio.

Quindi si valuta positivamente l'istituzione della Pontificia Commissione per il Patrimonio storico-artistico della Chiesa, che coordina e promuove il lavoro delle singole Conferenze Episcopali.

Per quanto riguarda gli ultimi passi fatti verso la collaborazione con le autorità civili, si sottolinea l'importanza del testo degli «Orientamenti» (integrazione alle norme del 1974) e dell'istituzione di Consulte regionali (su tutto il territorio italiano) per il dialogo con l'ente civile Regione. Si citano, a modo di esempi, i risultati positivi di collaborazione ottenuti in alcune Regioni italiane: nelle Marche una rappresentanza dei Vescovi partecipa regolarmente alle riunioni della consulta istituita dalla Regione; nelle Puglie è invece una rappresentanza regionale ad essere invitata stabilmente agli incontri della consulta istituita dalla Conferenza Episcopale regionale.

Per un ulteriore sviluppo della normativa si desidererebbe anzitutto da parte della Chiesa una valorizzazione maggiore della normativa prodotta dalle istituzioni civili, da parte degli organi pubblici una puntuale esplicitazione delle motivazioni addotte ai singoli interventi e a un'attenzione maggiore al rispetto delle finalità proprie dei Beni stessi.

Più in generale si auspica un incremento dello scambio di conoscenze tra le due Parti, un'assunzione di un personale ben preparato da entrambe le Parti e una chiarificazione univoca dei rispettivi ambiti di competenza.

6.4. Due contributi da tenere uniti sono quelli del Prof. Franco Borsi e di Mons. Giancarlo Santi che ipotizzano, rispettivamente, per gli organi dello Stato e per gli organi della Chiesa, «Linee programmatiche» di lavoro.

Da parte degli organi statali, Borsi chiede che ci si renda conto della «situazione di allarme» per lo stato di pericolo in cui verte il

patrimonio storico-artistico della Chiesa. Le cause di questo stato di emergenza sono anzitutto la soppressione, in tempi recenti, di oltre tremila Parrocchie e di decine di Diocesi, che ha lasciato tantissimi beni incustoditi. A questo si affianca il fatto del degrado dei centri storici minori (ad esempio delle zone montane). Si chiede con forza che il primo passo sia proprio quello di una indagine accurata sul territorio (da parte del Ministero dei Beni Culturali) e poi quello dell'investimento di energie nel lavoro di collaborazione a livello locale per quei casi che necessitano interventi urgenti. Un problema scottante è, secondo Borsi, lo stato degli archivi.

Da parte degli organi della Chiesa, Santi elenca anzitutto tre problemi di ordine generale: 1) l'inventariato e la catalogazione dei beni; 2) il problema dell'adattamento liturgico; 3) il disagio per il prestito di opere d'arte per mostre religiose e civili. Poi riporta tre rilievi critici da parte delle Diocesi: 1) sono «del tutto carenti» i rapporti con le soprintendenze; 2) i fondi sono «del tutto inadeguati»; 3) l'inventario dei beni è ancora da completare. Si formulano anche alcune proposte emergenti dalle singole Diocesi: 1) chiarificare il ruolo della Chiesa nella tutela dei beni storico-artistici; 2) esplicitare la normativa ispirata all'art. 12 del Concordato; 3) avere contributi e incentivi proporzionati alla consistenza del bene da salvaguardare e valorizzare; 4) insistere sulla priorità della catalogazione. Infine si lancia qualche suggerimento: 1) investire sulla formazione del clero al problema dei beni culturali (fin dal seminario); 2) formare organismi locali preposti ai beni, 3) insistere sulla collaborazione con gli enti pubblici per l'inventario del patrimonio.

6.5. Il contributo di S. E. Francesco Marchisano, frutto di una conversazione con l'autore, analizza lungo la storia il continuo lavoro della Santa Sede a cura del suo patrimonio storico-artistico, che sempre ha saputo valutare come importante testimonianza di fede e di cultura. A partire dai documenti che testimoniano l'interesse dei Papi per la cura delle catacombe fino ai giorni nostri, la Chiesa ha sempre lavorato con costanza per la tutela e promozione dei beni culturali.

Un'attenzione particolare viene riservata alle vicende recenti della costituzione nel 1988 della Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa (il successivo cambiamento di nome con quello di Pontificia Commissione per i Beni culturali dice che la Commissione non deve occuparsi solo della conservazione, ma anche della valorizzazione dei Beni e che non si deve interessare solo del patrimonio storico, ma anche delle espressioni più recenti della fede legate alla vita culturale contemporanea e all'evangelizzazione).

Questa Commissione ha agito scandendo due momenti fondamentali di lavoro: (a) catalogazione e conoscenza dei Beni, (b) studio dei modi di salvaguardarli, in particolare con un approfondimento sui «sistemi di sicurezza».

Il contributo si sofferma sul primo momento rendendo noto che, per approfondire la conoscenza di ciò che riguarda i beni culturali religiosi di tutto il mondo, è stato steso e inviato a tutte le Conferenze Episcopali un questionario attraverso cui stimolare la riflessione e la comunicazione attorno al tema in questione.

I nodi su cui verteva tale questionario erano: la presenza di una Commissione nazionale per i Beni culturali nei vari Stati e il suo collegamento con la Commissione centrale, il rapporto con le autorità civili; l'esistenza di normative nelle chiese particolari circa i beni culturali; la situazione concreta del patrimonio per quanto riguarda chiese, musei, biblioteche, archivi, edilizia sacra ecclesiastica.

Soprattutto in riferimento a quest'ultimo quesito i Vescovi hanno fornito una panoramica molto precisa: la situazione nelle singole Chiese, cosa si desidererebbe fare, cosa ci si attende dalla Commissione centrale.

Inoltre da questo lavoro è emersa la necessità di avere persone competenti che si facciano carico del problema, e anche di curare maggiormente la formazione dei presbiteri perchè sappiano come comportarsi rispetto ai beni culturali e soprattutto in rapporto agli archivi ecclesiastici.

Si è colta anche l'importanza della produzione artistica delle Chiese «giovani»: anche queste forme culturali saranno pian piano testimonianza di fede e di storia (pensiamo all'arte «missionaria», africana e asiatica).

Con questo contributo Marchisano dice come la Santa Sede si interessi del patrimonio artistico su scala veramente mondiale, perchè «per la Santa Sede ha la stessa importanza l'Italia come il Malawi o le isole di Fiji» (p. 292), ma anche sottolinea che da tutto il mondo si guarda con speciale interesse all'Italia e ai suoi beni culturali.

7. Ci sembra di poter concludere come l'elemento decisivo per la collaborazione tra Stato e Chiesa in riferimento ai beni culturali di interesse religioso sia l'affermazione decisa della compatibilità dell'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato con l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Se è vero che di per sé l'art. 12 non obbliga (ai fini del rispetto dell'accordo concordatario) alla stipulazione di un'intesa, tale o tali intese sarebbero vantaggiose per entrambe le Parti.

Nella stipulazione di queste intese risulta fondamentale un accordo a livello sostanziale (ponendo l'attenzione sull'urgenza dell'inventario dei beni e sulla situazione particolarmente allarmante dello stato degli archivi/biblioteche); ma anche accordi più procedurali che indichino i «luoghi» della collaborazione effettiva per l'intervento su singoli beni (a livello regionale/locale).

In questi ultimi anni la Santa Sede e la Conferenza Episcopale Italiana hanno manifestato una continua e mai interrotta disponibilità a dare attuazione all'art. 12 del «nuovo» Concordato, nell'obiettivo interesse di Chiesa e Stato e nella logica della sana reciproca collaborazione. Secondo il giudizio di S.E. Mons. Attilio Nicora, che ci sentiamo di condividere, «lo hanno fatto sia per doverosa lealtà verso i patti stabiliti, sia per la crescita di consapevolezza e di responsabilità che si sta positivamente sviluppando nelle comunità cristiane verso il grande patrimonio di storia, di arte, di cultura, di cui sono depositarie e, talvolta, creatrici (si pensi, per esempio, alla costruzione di nuovi edifici di culto: la Chiesa cattolica è certamente uno dei più grandi committenti di opere d'arte), sia per la convinzione che la realtà dei beni culturali è per sua natura punto di dialogo, di trasmissione di valori dello spirito, che resta il significato e l'impegno più alto della cultura, sia per la sofferta preoccupazione che la mancanza di costruttive sinergie ritardi gli interventi drammaticamente urgenti per la salvaguardia di un patrimonio che in non pochi casi rischia il deperimento e la consumazione» (p. 297).

Ci pare infine da rimarcare la conclusione sempre di Mons. Nicora. «Una feconda collaborazione non è impossibile, occorre guardare soprattutto ai grandi valori in gioco, che sono, inscindibilmente, espressione di fede e testimonianza di cultura, superando con disposizione costruttiva e fiduciosa sospetti e pigrizie, talvolta inveterati. È più che mai una questione di «volontà politica»: di quella politica «alta» che, sola, può riscattare il senso della politica stessa e promuovere davvero «l'uomo e il bene del Paese» (p. 297).

LUIGI MISTÒ

*Seminario Arcivescovile – Venegono Inferiore
CEI – C.zione Aurelia 50, Roma*

3 giugno 1995

decimo anniversario dell'entrata in vigore
dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense